

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31665 del 2 agosto 2024 —

versione anonimizzata

Documento redatto ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Omessi: generalità, nomi delle parti, dei difensori, dei componenti del collegio, del pubblico ministero, dei testimoni e dei consulenti, numeri di ruolo, luoghi identificativi e altri dati personali. Mantenuti: i riferimenti giuridici e gli elementi fattuali non personali.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

- il Presidente,
- il Consigliere relatore,
- gli altri componenti del collegio,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma nel procedimento a carico del Presidente del consiglio di amministrazione e dei due consiglieri privi di deleghe operative della società, e dalla società medesima;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere relatore;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del P.G., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione del Presidente del consiglio di amministrazione e il rigetto del ricorso della società;

uditi i difensori delle parti.

RITENUTO IN FATTO

- Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese

processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciuti colpevoli, in concorso con altro soggetto (giudicato separatamente), del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118, 589, cod. pen., 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società e perciò quali titolari della posizione di garanzia e cioè del dovere di individuazione e valutazione dei rischi aziendali e comunque di alta vigilanza sulla gestione della società, e, pertanto, preposti ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettevano, anche dopo che la società aveva partecipato ad una riunione presso il Ministero degli Esteri in data 12 febbraio 2015 ove veniva preannunciata l'imminente chiusura dell'Ambasciata italiana per il peggioramento delle condizioni di sicurezza e venivano invitati a lasciare la Libia o in alternativa ad elevare al massimo le misure di sicurezza, e dopo che la stessa società aveva trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici amministrativi dal Paese estero al cantiere in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armata, ed infine dopo che un soggetto qualificato aveva comunicato alla società un pericolo imminente per il personale in data 13 luglio 2015, di dare disposizione alcuna circa la gestione del rischio per l'integrità fisica dei lavoratori durante il trasferimento presso i cantieri in Libia e, comunque, di effettuare ogni tipo di controllo o verifica sull'esistenza di direttive della società sul punto, ponendo così in essere un precedente, indipendente dall'azione dei soggetti appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro, nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro dei quattro tecnici e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il decesso di due di essi, avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016.

Il GUP, ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., applicava all'operation manager della società, su concorde richiesta delle parti, concesse gli attenuanti generiche e applicata la diminuzione per il rito, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 589 cod. pen., perché, dando disposizioni quale dirigente della società, e perciò assumendo, in fatto, una posizione di garanzia, sub specie obbligo di protezione, in ordine alle modalità con cui i quattro tecnici

avrebbero dovuto effettuare il trasferimento dall'Italia verso il cantiere in Libia, Paese dichiarato "non sicuro" dal Ministero degli Esteri e nel quale, dal 2014, è stata chiusa l'Ambasciata italiana per ragioni di sicurezza, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, ordinando che gli stessi effettuassero il trasferimento via terra, piuttosto che via mare, e su un automezzo condotto da un autista privato libico, preavvertito dell'arrivo dei quattro tecnici oltre 48 ore prima, senza alcuna scorta armata né altre cautele idonee a tutelarne l'integrità fisica, e ciò solo sulla base di generiche rassicurazioni degli operai libici del cantiere in ordine al fatto che la zona era in quel momento "abbastanza tranquilla", malgrado fosse fuori dalla zona sotto il controllo del Governo legittimo ed, invece, occupata dalle milizie fondamentalistiche islamiche che si riconoscono nello Stato islamico, e, infine, malgrado un soggetto qualificato lo avesse avvertito di un pericolo imminente per il personale italiano in data 13 luglio 2015, poneva in essere un precedente, indipendente dall'azione dei soggetti appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro, nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro dei quattro tecnici e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il decesso di due di essi.

Il Giudice di primo grado, infine, condannava la società, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. 231/2001, applicata la diminuzione per il rito, alla sanzione pecuniaria di Euro 150.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione all'illecito di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione all'art. 589 cod. pen.

- I fatti che hanno portato al presente processo si riferiscono alla morte di due tecnici dipendenti della società, destinati a lavorare negli impianti della società committente in territorio libico. Giunti insieme ad altri due colleghi dall'Italia alla Tunisia, alle 18 di domenica 19 luglio 2015, con volo con scalo a Malta, anziché essere trasferiti nell'impianto suddetto a mezzo di una nave messa a disposizione dalla committente, i quattro tecnici vennero trasportati via terra con autovettura con autista.

Si trattò di una variazione di programma rispetto a quanto di regola avveniva per gli spostamenti da e per il sito, che era di regola effettuato ogni mercoledì sera a mezzo di una nave messa a disposizione dalla società committente, che copriva la tratta marittima. Del cambiamento di programma i quattro tecnici vennero avvisati dall'operation manager della società in Libia, che aveva organizzato il viaggio

alternativo, predisponendo l'autovettura pick-up e l'autista, che già prestava questo servizio di autista da alcuni mesi per la società.

Uno dei due lavoratori superstiti ha dichiarato di essere stato avvertito il 17 luglio del mutamento di programma, e ha aggiunto di averne informato i colleghi il successivo 19 luglio, allorquando li aveva incontrati all'aeroporto per imbarcarsi sul volo.

I quattro tecnici, pertanto, giunti in Tunisia, vennero prelevati dall'autista libico e fatti salire a bordo di un'autovettura pickup che li avrebbe condotti in territorio libico presso la citata destinazione. Nel corso del tragitto, però, intorno alle ore 21:40 circa, l'autovettura fu affiancata da altre due vetture i cui occupanti intimarono all'autista di fermarsi e, dopo aver fatto salire quest'ultimo su una delle loro vetture, lo abbandonarono, fuggendo con la stessa autovettura a bordo della quale si trovavano i quattro tecnici italiani.

Seguì, a tale episodio, un lungo periodo di prigionia, nel corso del quale i quattro tecnici italiani furono trasferiti in diversi rifugi e sottoposti a una lunga e costante privazione della loro libertà personale. In data [omissis] si registrò l'epilogo tragico: due dei tecnici vennero separati dai compagni per essere condotti in un altro rifugio, e morirono perché raggiunti da numerosi colpi da arma da fuoco, in quanto il convoglio sul quale gli stessi si trovavano insieme ai loro sequestratori venne attaccato da soggetti armati non identificati. Gli altri due tecnici, nel frattempo rimasti soli all'interno del rifugio dov'erano stati imprigionati, riuscirono a scappare forzando la porta del locale e, una volta raggiunta la strada, intercettarono le forze di polizia libiche, che li consegnarono alle autorità italiane.

2.1. Il Giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità per l'omicidio colposo dei due tecnici, in cooperazione colposa nell'omicidio doloso commesso dai sequestratori e da chi ha materialmente esploso i colpi d'arma da fuoco da cui è derivato il decesso, dei componenti del consiglio di amministrazione della società e ha accolto la richiesta di patteggiamento dell'operation manager, al quale l'organo amministrativo aveva conferito la delega per la sicurezza nel compound, affidandogli autonomi poteri di gestione e di spesa, nonché quello di adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori in quel contesto.

Era stato l'operation manager, pur essendo ben al corrente della pericolosità della situazione geo-politica e in particolare degli spostamenti all'interno del territorio libico, contravvenendo a quella che era la prassi adottata fino allora, a disporre che

il trasferimento dei quattro tecnici avvenisse via terra, poiché l'attesa della prima nave disponibile si sarebbe protratta per diversi giorni, il che avrebbe postposto l'inizio del lavoro nell'impianto libico. Tuttavia, il GUP aveva ritenuto che, nel verificarsi dell'evento, avesse assunto rilevanza causale non solo la suddetta condotta dell'operation manager, ma anche quella dei componenti del consiglio di amministrazione che, omettendo di analizzare il rischio specifico e di prevedere le relative misure di prevenzione nel documento di valutazione dei rischi, avevano creato le condizioni perché tale condotta potesse attuarsi.

2.2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 luglio 2023, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i componenti del consiglio di amministrazione dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto. Ha confermato, invece, l'affermazione di responsabilità dell'illecito amministrativo dell'ente, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di appello.

I giudici del gravame hanno escluso qualsiasi incidenza causale rispetto all'evento del comportamento tenuto dai membri del consiglio di amministrazione, sottolineando che: a. non è prevista l'adozione della forma scritta per l'adempimento dell'obbligo informativo; i lavoratori dipendenti impiegati sul territorio libico erano comunque a conoscenza dell'obbligatorietà dell'utilizzo del mezzo navale anziché terrestre per gli spostamenti da e per il sito; b. il Presidente del consiglio di amministrazione aveva sempre mantenuto contatti diretti con l'operation manager e, in una e-mail a lui inviata prima della vicenda in esame, si era raccomandato di utilizzare la rotta marittima come unica via di accesso al sito; c. la decisione dell'operation manager era stata frutto di una sua personale iniziativa, non concordata con alcuno e contraria alla prassi costantemente seguita, tant'è che egli si era guardato bene dall'informare i vertici della società e che questi non erano, infatti, a conoscenza di tale scelta né, tanto meno, l'hanno avallata.

Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato che i due consiglieri erano privi di deleghe operative e dunque non erano investiti dei poteri di gestione che avrebbero loro consentito di adottare gli atti organizzativi e le misure cautelari richiesti dalla legge, poteri affidati invece al Presidente del consiglio.

La Corte capitolina ha, invece, confermato la condanna dell'ente per non aver adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dell'operation manager, quale persona avente poteri di gestione dell'unità organizzativa libica. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che: a. non era stato creato un modello organizzativo idoneo a

contrastare scelte estemporanee e autonome dei dirigenti pericolose per l'integrità dei lavoratori né era stato elaborato un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie al suddetto modello; b. la società non era dotata di protocolli che prevedessero una puntuale formazione del personale rispetto ai rischi esogeni ed endogeni del Paese in cui operavano, alcun criterio di tracciamento degli spostamenti del personale da e per il sito, la formazione di figure professionali appositamente destinate a gestire la security del personale impiegato nel sito e una specifica procedura per la prevenzione e per la gestione di sequestri di persona, eventi assolutamente prevedibili e frequenti in un'area di crisi; c. le prescrizioni relative agli spostamenti dei lavoratori nel territorio libico, quantunque impartite ed asseritamente percepite dall'operation manager come vincolanti, non presentavano i caratteri della ritualità formale e della perentorietà sostanziale a causa della mancata procedimentalizzazione del sistema, di applicazione di regole cautelari previste a tutela dei lavoratori e della loro mancata collocazione all'interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) societario; d. ciò ha fatto sì che l'operation manager agisse con estrema disinvoltura, non prendendo minimamente in considerazione l'idea di chiedere un'autorizzazione formale che legittimasse la deroga ad una regola di condotta a lui impartita; e. era emblematico il comportamento delle quattro vittime del sequestro di persona, le quali non ebbero a sollevare obiezione alcuna circa il trasferimento terrestre, nell'evidente consapevolezza che esso non si traducesse nella violazione di alcun rigido protocollo.

- Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e la società, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il ricorso del Procuratore Generale non censura il capo della sentenza relativo all'assoluzione dei due consiglieri di amministrazione privi di deleghe operative, ma solo la decisione con cui è stato assolto il Presidente del consiglio di amministrazione, che era investito del potere di gestione e onerato dell'obbligo del datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, in cui inserire le misure idonee ad evitare il pericolo dei sequestri di persona.

Con il primo motivo il PG ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l'obbligo legislativo di predisposizione del "documento" (dunque di un atto scritto) di valutazione dei rischi è funzionale anche ad assicurare l'informazione completa dei lavoratori sui rischi a cui sono

esposti e sulle cautele che devono essere seguite, richiamando gli artt. 28, 29 e 17 del D.Lgs. 81/2008; che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro (art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008); e che l'obbligo di vigilanza si intende assolto solo in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008. Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso la responsabilità penale dei componenti del consiglio di amministrazione ritenendo che la mancata inserzione del rischio nel DVR non rappresentasse un antecedente causale determinante, mentre nel contempo, nel ritenere la responsabilità dell'ente, ha affermato che la mancata proceduralizzazione nel DVR aveva indotto l'operation manager ad adottare la decisione che ha contribuito alla causazione dell'evento.

La società ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha dedotto con il primo motivo violazione degli artt. 5, 6 e 25-septies D.Lgs. 231/2001, in relazione all'art. 589 cod. pen., nonché manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità amministrativa, sostenendo che l'esclusione della responsabilità penale dei soggetti apicali e l'accertata adozione di un modello organizzativo idoneo, con prescrizioni costantemente rispettate, avrebbero dovuto escludere anche la responsabilità dell'ente, e richiamando la necessità di un accertamento sostanziale della "colpa di organizzazione" (Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil Srl, Rv. 284641). Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 110, 113, 630, commi 2 e 3, 589 cod. pen. e dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, nonché carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità di una cooperazione colposa dell'operation manager con le condotte degli autori del sequestro di persona, ovvero di un concorso colposo nel delitto doloso altrui, e nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Con il terzo motivo ha inoltre sviluppato la distinzione tra i concetti di safety (rischi "insiti" nell'attività lavorativa, disciplinati dalla normativa antinfortunistica) e security (rischio "esogeno", trasversale e non classificabile, non disciplinato da una normativa special-preventiva integrata). Con il quarto motivo ha lamentato violazione degli artt. 5, 6 e 25-septies D.Lgs. 231/2001 e carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della responsabilità per l'asserita assenza di un efficace sistema sanzionatorio e per l'asserito mancato coinvolgimento dell'organismo di vigilanza, evidenziando che il delegato era stato sospeso, sottoposto a procedimento disciplinare e destituito dall'incarico. Con il quinto motivo ha dedotto violazione degli artt. 5 e 25-septies D.Lgs. 231/2001 e carenza

assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità di un vantaggio per l'ente connesso all'incremento di produttività e al risparmio di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- In premessa va rilevato che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano, ancorché l'azione dell'operation manager si sia svolta in Libia e nel medesimo Paese africano abbiano avuto i drammatici accadimenti che hanno portato alla morte dei due tecnici. Costituisce ius receptum che, per il principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma 2, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è stata ivi realizzata soltanto in parte (Sez. 3, n. 30153 del 08/03/2018, Rv. 273829-01; Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Rv. 282061-01; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Rv. 270686-01; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Rv. 260703-01). Nello specifico del reato omissivo, questa Corte ha chiarito che il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato qualora abbia avuto luogo in tale territorio anche solo una parte della omissione causativa dell'evento (Sez. 4, n. 22147 del 10/03/2011, Rv. 250701-01; Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Rv. 281853-01). Nel caso di specie la giurisdizione italiana sussiste in quanto l'omissione contestata attiene a comportamenti che si sarebbero dovuti tenere in Italia, ovvero nel luogo ove la società ha la sede legale e dove opera il consiglio di amministrazione.
- Il motivo di ricorso proposto dal Procuratore Generale è infondato. Lo stesso sollecita una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di appello che, logicamente argomentando in punto di riconosciuta esistenza di disposizioni organizzative che prescrivevano come tassativo l'utilizzo della nave per il trasporto dei lavoratori presso il cantiere, l'esistenza di una valida e formale delega da parte dei membri del consiglio di amministrazione nei confronti dell'operation manager, soggetto avente specifiche competenze tecniche ed una pluriennale conoscenza dei luoghi, cui era stata affidata la security in Libia dei lavoratori, e di assoluta estemporaneità del comportamento violativo delle prescrizioni, hanno ritenuto non prevedibile anche da parte del Presidente del consiglio di amministrazione, unico soggetto verso il quale è rivolto il ricorso del Procuratore Generale, il comportamento del delegato in terra libica.

L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter

logico-giuridico seguito per giungere all'assoluzione e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni delle parti ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

La Corte territoriale ha dato conto che i poteri gestionali erano in realtà affidati al Presidente e al Vice Presidente, soggetto giudicato separatamente, mentre i due consiglieri sono risultati privi di deleghe operative; e ha evidenziato che il consiglio di amministrazione, con apposita delibera, aveva affidato all'operation manager del compound libico autonomi poteri di gestione e di spesa, nonché il potere di adottare qualsivoglia misura idonea a garantire il rispetto della sicurezza dei lavoratori in un contesto delicato e difficile quale quello del territorio libico, trattandosi di figura professionale di comprovata capacità ed esperienza, con una conoscenza pluridecennale del territorio e dei precari equilibri sociopolitici che lo attraversavano.

Il tema non è se tali disposizioni fossero contenute nel DVR ma se vi fosse un'organizzazione aziendale nota e conosciuta a preposti e lavoratori tesa a fronteggiare i rischi all'incolumità degli operai nei loro spostamenti in Libia. E tali disposizioni vengono ritenute anche nella sentenza impugnata come esistenti, note al soggetto delegato, agli stessi lavoratori e solo per la prima volta in quella specifica occasione disattese. La mancata inserzione del rischio in questione nel DVR "non rappresenta un antecedente causale determinante per la causazione dell'evento": l'obbligo di informazione era stato adempiuto e, ancorché non inserito nel documento di valutazione dei rischi, era noto a tutti l'obbligo di accedere al sito esclusivamente a mezzo dell'imbarcazione messa a disposizione e finanziata dalla società, e tali prescrizioni erano costantemente rispettate. I giudici di merito danno concordemente atto che la scelta dell'operation manager di disporre il trasferimento via terra fu frutto di una sua personale iniziativa del tutto imprevedibile per i componenti del consiglio di amministrazione, tenuto conto della sua elevata esperienza sul campo, del fatto che mediante la comunicazione via e-mail era stata specificamente raccomandata l'utilizzazione della via marittima e che la prescrizione per il passato era stata sempre rispettata. L'operation manager si guardò bene dall'informare i vertici della società, e l'autonomia di tale decisione si configura quale elemento idoneo e sufficiente a

recidere il nesso eziologico tra l'asserita condotta omissiva e il sequestro di persona e il conseguente evento mortale.

- Fondato, ed assorbente rispetto agli altri, appare invece il primo motivo di ricorso proposto dalla società. In premessa va detto che, astrattamente, una responsabilità amministrativa ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, alla luce della prospettazione accusatoria, poteva porsi: la norma prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e, in fatto, tra le altre omissioni risulta contestata la violazione dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 e di assicurare che vi sia uno scambio di informazioni all'interno della struttura aziendale.

Tuttavia, in concreto, la responsabilità non sussiste perché l'ente non è responsabile quando ha adottato, prima della commissione dell'illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dello stesso. L'errore logico in cui incorre la sentenza impugnata è quello di inferire la responsabilità dell'ente dallo sporadico comportamento tenuto dall'operation manager, ovvero da una figura apicale avente autonomi poteri di gestione e di spesa, di trasgressione alle prescrizioni ricevute. Vi è una palese e grave contraddizione tra le affermazioni che i giudici capitolini operano nella prima parte della sentenza, poste a fondamento dell'assoluzione dell'intero consiglio di amministrazione, e la ritenuta responsabilità amministrativa dell'ente di cui alla seconda parte della motivazione.

- La Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità della società, non ha operato un corretto governo della più recente giurisprudenza di legittimità, che, al fine di evitare che la responsabilità dell'ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta, in base a schemi logico-presuntivi che richiamano il paradigma della responsabilità oggettiva, dal fatto che un reato è stato commesso nell'ambito dell'organizzazione societaria, ha ribadito la necessità che l'accertamento della responsabilità dell'ente segua un percorso di natura sostanziale che accerti l'esistenza in concreto di una "colpa di organizzazione" rispetto alla quale il reato che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causale. Su questa specifica linea si è attestata la recentissima Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil Srl, Rv. 284641, nella cui

condivisibile motivazione si legge che la responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un *tertium genus*, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d'imputazione oggettiva di essa (Sez. U, n. 38343 del 24.4.2014, *Espenhahn*, Rv. 261112). I criteri di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo (l'interesse) esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, il secondo (il vantaggio) ha connotazione essenzialmente oggettiva, valutabile *ex post* sulla base degli effetti concretamente derivati dall'illecito (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261114). Proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113). I citati criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente; vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente (in motivazione, Sez. U, n. 38343/2014, cit.).

Peraltro, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono *ex se* sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l'appunto, della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022, *Cartotecnica Grafica Vicentina*, Rv. 283247-01). L'ente risponde per fatto proprio e, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; spetta all'accusa dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella

compagine organizzativa dell'ente e l'avere essa agito nell'interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro (in motivazione, Sez. 6, n. 27735 del 18/2/2010, Scarafià, Rv. 247666). Il requisito della "colpa di organizzazione" assume la stessa funzione che la colpa riveste nel reato commesso dalla persona fisica, cioè di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare; essa va dimostrata dall'accusa e l'ente può dimostrarne l'assenza (in motivazione, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, cit.).

- L'exkursus giurisprudenziale rende evidente come, in un caso come quello che ci occupa, al di là della mancata previsione specifica nel DVR, il modello organizzativo esistesse, fosse individuato in specifici documenti resi noti al personale, e fosse comunque atto a prevenire il tipo di rischio poi concretizzatosi a seguito dell'estemporanea iniziativa dell'operation manager. Quanto all'obbligo di una vigilanza costante sull'operato di quest'ultimo, fondatamente la difesa ha opposto il rilievo che si trattava di un soggetto apicale, con autonomi poteri di gestione e di spesa, rispetto al quale i poteri di controllo societario, a pena di non voler di fatto rendere inutile la concessa delega, non possono essere gli stessi di un soggetto avente mansioni esecutive.

Contraddittorio appare l'iter argomentativo percorso dai giudici capitolini che, da un lato, sottolineano le enormi dimensioni della società e, dall'altro, paiono ritenere che il consiglio di amministrazione dovesse accentrare in sé il diretto controllo, senza operare a mezzo di delegati, rispetto ai trenta Paesi in cui si trova ad operare. Né pare comprensibile un sostanziale giudizio di inidoneità del modello organizzativo predisposto, che prevedeva la disponibilità di una nave e il divieto di trasferimenti via terra da e per il cantiere, ritenendo, di contro, con un'affermazione che si palesa apodittica, che la società dovesse dotarsi di protocolli che prevedessero una puntuale formazione del personale rispetto ai rischi esogeni ed endogeni del Paese in cui operavano, di sistemi di tracciamento degli spostamenti del personale e di figure professionali appositamente destinate a garantire la security del personale impiegato nel sito e una specifica procedura per la prevenzione e la gestione di sequestri di persona, eventi assolutamente prevedibili e frequenti in un'area di crisi.

Quanto al vantaggio economico che sarebbe derivato dal rendere più velocemente disponibili i tecnici per il cantiere e dal non dover sopportare i costi economici del pernottamento in Tunisia per attendere l'arrivo della nave, dal tessuto motivazionale delle due sentenze di merito non è dato di enunciare un'urgenza

della società di avere a disposizione i tecnici poi rapiti; e il risparmio di alcune notti in albergo, a fronte di una nave già approntata di lì a qualche giorno e di un trasbordo a mezzo auto comunque pagato, si palesa di portata irrisoria per una società multinazionale delle dimensioni di quella in giudizio. Va sottolineata, ancora una volta, la sporadicità della violazione delle prescrizioni da parte del delegato. Costituisce ormai *ius receptum* nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità la circostanza che i requisiti dell'"interesse" e del "vantaggio" debbano essere valutati nel contesto generale dei fatti ed in stretto collegamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una "colpa di organizzazione", dando così rilevanza anche al carattere sporadico o meno della violazione: pur in assenza di una sistematicità delle violazioni e in presenza di un vantaggio "esiguo", il connotato della sistematicità delle violazioni ben può rilevare sul piano probatorio quale possibile indice della sussistenza e "consistenza", sul piano economico, del vantaggio (Sez. 4, n. 33976 del 30/06/2022, da Breganze S.c.a.r.l., Rv. 283556); l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e quindi la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-02); il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio societario può sussistere anche a fronte di una singola condotta illecita, ma il vantaggio stesso deve essere oggettivamente apprezzabile, ad esempio in termini di fatturato o di ampliamento dei settori di operatività, ed eziologicamente collegato all'attività societaria (Sez. 3, n. 20559 del 24/03/2022, Comune di Molfetta, Rv. 283234-01; Sez. 4, n. 12149/2021, Rodenghi, Rv. 280877-01).

- Conclusivamente, la sentenza impugnata non può che essere annullata senza rinvio: laddove venga in concreto escluso, come nel caso di specie, non solo ogni profilo di responsabilità sotto forma di colpa di organizzazione a carico dell'organo gestorio ma anche il nesso di causalità con gli eventi dannosi verificatisi, non può esserci alcuno spazio logico-giuridico per ascrivere una responsabilità amministrativa da reato all'ente. La società non può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 del comportamento del proprio dipendente, che peraltro ha prodotto un vantaggio economico non oggettivamente apprezzabile rispetto alle dimensioni societarie, perché aveva adottato un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008) che, con una valutazione *ex ante* necessariamente correlata

anche al costante rispetto fino a quel momento delle prescrizioni impartite dal suo consiglio di amministrazione, si era dimostrato idoneo a prevenirlo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della società perché l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non sussiste.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 25 giugno 2024. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2024.